

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 23}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, CALABRO', CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, d'AQUINO, DEL DONNO, DELFINO, di NARDO, FRANCHI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MANCO, MENICACCI, MICELI VITO, NICOSIA, PAZZAGLIA, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRANTINO, TRIPODI, VALENSISE

Presentata il 5 luglio 1976

Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione
per l'elettorato passivo degli italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione contestuale della proposta di legge che reca: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » assieme all'altra per il « censimento generale degli italiani all'estero » postula anche delle modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione.

Rendendo effettivo l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani che risiedono o sono domiciliati all'estero, non si poteva pensare che i connazionali, che vivono al di là delle frontiere, dovessero essere soltanto dei portatori di voti alle liste nazionali e non avessero il diritto di godere dell'elettorato passivo.

Partendo da questa considerazione, proponiamo di assegnare un numero fisso per i rappresentanti dei cittadini italiani all'estero, e cioè 40 deputati e 20 senatori.

Di conseguenza a ciascuno degli articoli 56 e 57 della Costituzione è stato aggiunto un comma che rinvia alla legge ordinaria la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni del collegio unico per gli elettori all'estero in quanto risulterebbe impossibile applicare quel principio di proporzionalità tra popolazione e numero dei seggi stabilito per ogni circoscrizione e per ogni regione del territorio della Repubblica.

Confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro voto favorevole a questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, che sostituisce l'articolo 56 della Costituzione, è così modificato:

« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta di cui seicentotrenta eletti nelle circoscrizioni della Repubblica e quaranta eletti nelle circoscrizioni del collegio unico degli elettori all'estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni della Repubblica si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La legge stabilisce la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni del collegio unico degli elettori all'estero ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, che sostituisce l'articolo 57 della Costituzione, è così modificato:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale e con le modalità previste dalla legge per il collegio speciale degli elettori all'estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentotrentacinque di cui trecentoquindici eletti nella circoscrizione della Repubblica e venti nelle circoscrizioni del collegio unico degli elettori all'estero.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette.

La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La legge stabilisce la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni del collegio unico per gli elettori all'estero ».